

Memento Pratico

FISCALE

Con le novità
del DL fiscale
e
del DL omnibus

2 0 2 5
SETTEMBRE



Estratto



Lefebvre Giuffrè

Memento Pratico

FISCALE

2 0 2 6

SETTEMBRE

Aggiornato al 31 luglio 2026



Lefebvre Giuffrè

L'opera è stata ideata e realizzata dalla

Redazione Fiscale Memento

Lefebvre Giuffrè

(Roberto Anghileri, Maria Cristina Vailati, Elena Pollastro)

Direttore responsabile
Antonella Sciarra

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 638 del 12 novembre 2001
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2026 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Presentazione

5

Il Memento è lo strumento che consente, nel modo più concreto e chiaro possibile, di trovare soluzioni pratiche ai problemi che sorgono relativamente alla disciplina fiscale.

Ha un duplice obiettivo:

- permettere all'utilizzatore di avere a disposizione **informazioni aggiornate**, elaborate sintetizzando tutti i dati vigenti (legislazione, prassi amministrativa, giurisprudenza);
- fornire all'utilizzatore i mezzi per **rispondere rapidamente** alle domande che si può porre relativamente alle diverse imposte e tasse: soggetti d'imposta ed esclusioni, base imponibile, modalità di pagamento, aliquote, accertamento, ricorsi.

La trattazione è suddivisa in **5 parti**:

- prima parte: imposte sui redditi;
- seconda parte: IRAP;
- terza parte: IVA;
- quarta parte: altre imposte;
- quinta parte: disposizioni comuni.

Ogni parte è strutturata in diversi capitoli, ciascuno dei quali è preceduto da un **sommario analitico**.

La trattazione delle **sanzioni** è concentrata in un capitolo dedicato delle disposizioni comuni, salvo eccezioni evidenziate nell'indice.

Il Memento, inoltre, è corredato da un'**appendice** contenente informazioni relative a: aliquote delle addizionali regionali, definizione di piccola e media impresa, Stati collaborativi e paradisi fiscali, la Legge delega per la riforma fiscale, decreti attuativi e Testi Unici.

Completano il Memento una **tavola di principali tributi** trattati e un esauriente **indice analitico**, strutturato facendo riferimento a casi concreti, permettendo così un rapido accesso all'argomento che si vuole affrontare.

Per facilitare la ricerca il Memento è suddiviso in **paragrafi numerati a margine**, ai quali vengono effettuati tutti i rinvii, sia quelli da una parte all'altra del testo (evitando ripetizioni inutili), sia quelli dall'indice analitico. La numerazione è **discontinua**.

La **versione online** è continuamente aggiornata non appena si presentano nuovi provvedimenti normativi o di prassi, oltre che con la giurisprudenza e la dottrina più autorevole.

Il volume cartaceo è **pubblicato 2 volte l'anno**, a marzo e a settembre.

N.B. 1) Nelle parti riguardanti l'IVA sono riportati sia gli articoli del **nuovo TU IVA** (D.Lgs. 10/2026), in vigore dal 2027, che gli articoli in vigore fino al 31/12/2026 (DPR 633/72, DL 331/93 e DL 41/95).

2) Dove nel testo sono citati gli **ETS** (Enti del Terzo Settore), se non diversamente specificato, ci si riferisce anche alle ONLUS (operative fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025).

Piano dell'opera

Presentazione	p. 5
Principali novità fiscali	p. 10

Parte I: IMPOSTE SUI REDDITI

Titolo I	Persone fisiche	
Regole generali IRPEF		100
Impresa		5000
Fondari		7000
Lavoro dipendente		8000
Lavoro autonomo		10010
Finanziari		11000
Diversi		13000
Dichiarazione		16000
Non residenti		17000
Titolo II	Società ed enti commerciali	
Società di capitali ed enti commerciali		21000
Società di persone e associazioni commerciali		34000
Società di comodo		35000
Non residenti		36000
Titolo III	Regole comuni	
Pagamento delle imposte		37000
Assistenza fiscale, visto di conformità e simili		37600
Principali agevolazioni		37950

Parte II: IRAP

Determinazione dell'imposta (imprese industriali, esercenti arti e profes- sioni, soggetti che operano nel settore agricolo)	39100
Obblighi	39600

Parte III: IVA

Titolo I	Campo di applicazione	
Operazioni		40200
Soggetti passivi		42000
Territorialità		43000
Titolo II	Operazioni nazionali	
Determinazione dell'imposta		45000
Adempimenti		52000
Settore immobiliare		60500

Settori soggetti a regimi speciali	62000
Gruppo IVA	64500

Titolo III	Operazioni internazionali	
Scambi intracomunitari		65000
Operazioni extracomunitarie		66000
Altre operazioni internazionali		67000
Non residenti operanti in Italia		68000

Parte IV: ALTRE IMPOSTE

Registro, ipotecaria e catastale	70000
Successioni e donazioni	73000
Bollo	74000
Su immobili (IMU, TARI, IVIE)	74500
Tributi erariali	76000
Patrimoniali mobiliari (IVAFE, ecc.)	77000
Tributi locali	78000

Parte V: DISPOSIZIONI COMUNI

Istanze del contribuente	80000
Accertamento e riscossione	81000
Sanzioni	86900
Contenzioso	87600
Operazioni straordinarie	89000
Strumenti contro le doppie imposizioni internazionali	95000
Consorzi	96000
Enti non commerciali	97000

APPENDICE	99000
-----------	-------

INDICE	pag. 1663
--------	-----------

Principali novità

Nella tavola seguente si riportano le principali novità fiscali contenute nel MEMENTO PRATICO FISCALE, con accanto il riferimento al relativo numero di paragrafo e la relativa fonte normativa, amministrativa o giurisprudenziale. 10

MF n°	Argomento	Provvedimento
IRPEF: regole generali		
1521	Interventi edilizi con conseguente dichiarazione catastale di variazione	Ris. AE 5 giugno 2026 n. 21/E
IRPEF: impresa		
5580	Regime forfettario: irrilevanza delle somme percepite per errore e restituite	Risp. AE 6 marzo 2026 n. 68
IRPEF: lavoro dipendente		
8052	Impatriati: chiarimenti vari	Risp. AE 20 marzo 2026 n. 82
8283	Auto ad uso promiscuo: modifiche in arrivo	Schema D.Lgs. Omnibus in attesa di approvazione
8950	Premi di risultato: chiarimenti sulle novità 2026/2027	Ris. AE 9 giugno 2026 n. 22/E
9000	Imposta sostitutiva per gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali	Circ. AE 24 febbraio 2026 n. 2/E, Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3/E
9040	Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro extra	Circ. AE 24 febbraio 2026 n. 2/E, Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3/E
IRPEF: lavoro autonomo		
10030	Regime forfettario: irrilevanza delle somme percepite per errore e restituite	Risp. AE 6 marzo 2026 n. 68
IRPEF: finanziari		
11166	Trasformazione eterogenea e rivalutazione delle partecipazioni	Risp. AE 15 giugno 2026 n. 123
IRPEF: diversi		
13020 e 13035	Plusvalenza immobiliare da cessione di fabbricato condominiale	Risp. AE 27 marzo 2026 n. 87
13030	Calcolo del termine dall'acquisto in caso di usufrutto	Risp. AE 18 giugno 2026 n. 124
IRPEF: dichiarazione		
16056	Rivalutazione delle partecipazioni e trasformazione eterogenea	Risp. AE 15 giugno 2026 n. 123
IRES: società di capitali		
21956	CFC e regime opzionale	Provv. AE 31 marzo 2026 n. 106520
23920 e s.	Iperammortamento per investimenti fatti dal 2026	DM 7 maggio 2026, DD Mimit 10 giugno 2026
Pagamento delle imposte		
37440	Modifiche relative alla ritenuta su alcune provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio	art. 6 DL 38/2026 conv. in L. 88/2026
Principali agevolazioni		
38240 e s.	Zes unica per il Mezzogiorno: comunicazioni per il credito 2025 e 2026	Provv. AE 30 gennaio 2026 n. 3882, Provv. AE 16 febbraio 2026 n. 56564
38260	Bonus ZLS (zone logistiche semplificate): chiarimenti	Provv. AE 30 gennaio 2026 n. 3873, Risp. AE 2 aprile 2026 n. 99

MF n°	Argomento	Provvedimento
38307	R&S: rilevanza del manuale di Frascati	Cons. Stato 14 luglio 2026 n. 5627
IVA		
45450	Operazioni permutative: modifiche alla determinazione base imponibile	art. 1 DL 38/2026 conv. in L. 88/2026
52950	Split payment: prorogato al 30 giugno 2029	Decis. UE 10 luglio 2026 n. 1728
53864	POS-registratori di cassa: istruzioni per il collegamento	Faq AE 10 marzo 2026, Risp. AE 20 febbraio 2026 n. 44
60773	Credito d'imposta riacquisto prima casa in caso di cessione di immobile risultante da fusione di più unità abitative	Risp. AE 4 giugno 2026 n. 117
Registro, ipotecarie e catastali		
71063	Applicabilità alle concessioni amministrative della facoltà di versare l'imposta annualmente	Risp. AE 9 marzo 2026 n. 72
71510	Inapplicabilità alle cessioni di aree da destinare a edilizia economica e popolare soggette ad IVA dell'esenzione da imposte ipotecarie e catastali	Cass. 20 giugno 2026 n. 21000
Successioni e donazioni		
73009	Irrelevanza della retrocessione dei beni dal trust al disponente	Risp. AE 16 luglio 2026 n. 146
73140 e 73155	Chiarimenti in merito alla rilevanza della data di effettuazione delle operazioni in conto corrente e sui titoli	Risp. AE 25 giugno 2026 n. 131
73175	Chiarimenti in tema di passaggio generazionale e controllo societario in tema di successioni	Risp. AE 6 maggio 2026 n. 109 e Risp. AE 4 giugno 2026 n. 115
73318	Agevolazione prima casa in successione su due unità immobiliari distinte ma unite di fatto	Risp. AE 13 luglio 2026 n. 145
73895	Chiarimenti in tema di passaggio generazionale e controllo societario in tema di donazioni	Risp. AE 4 giugno 2026 n. 115, Risp. AE 4 giugno 2026 n. 116 e Risp AE 13 luglio 2026 n. 143
Bollo		
74064	Esenzione per comunicazione domicilio digitale dell'amministrazione di società di capitali	Risp. AE 6 marzo 2026 n. 67
74065	Applicazione dell'imposta su registri tenuti su documenti informatici con assolvimento per ogni singolo periodo d'imposta	Risp. AE 13 luglio 2026 n. 144
Tributi locali		
78060	CUP: competenza del giudice tributario	Cass. SU 1° maggio 2026 n. 12225
79495	IPT: modifiche normative	art. 10 bis DL 38/2026 conv. in L. 88/2026
Accertamento e riscossione		
81748	CIVIS: ampliati i servizi offerti	Comunicato stampa AE 12 maggio 2026
84510	CPB: modifiche normative e chiarimenti	art. 7 e 7 bis DL 38/2026 conv. in L. 88/2026, Risp. AE 2 aprile 2026 n. 100, e n. 103 Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49
Enti non commerciali		
97870 e s.	Chiarimenti sulla fiscalità degli ETS	Circ. AE 19 febbraio 2026 n. 1/E
Appendice		
99607	Rottamazione quinquies: ampliato l'ambito di applicazione alle entrate tributarie locali	art. 10 quinquies DL 38/2026 conv. in L. 88/2026
99810	Nuovo TU IVA e Nuovo TUIR in vigore dal 2027	D.Lgs. 10/2026 e D.Lgs. 117/2026

CAPITOLO 4

Lavoro dipendente

SOMMARIO

Sez. 1 - Retribuzioni.....	8010	Sez. 2 - Pensioni.....	9600
I. Regole generali	8040	A. Campo di applicazione.....	9610
II. Determinazione della base imponibile (compensi in natura, benefici previdenziali e assistenziali, erogazioni liberali, oneri, trasferte)	8130	B. Tassazione	9690
III. Tassazione.....	8710	Sez. 3 - Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione.	9825
A. Ordinaria (calcolo, conguaglio, adempimenti).....	8740	Sez. 4 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	9850
B. Agevolata dei premi di risultato e degli utili	8940	a. Collaborazioni continuative	9900
C. Separata (calcolo per TFR, arretrati, indennità, ecc.).....	9120	b. Altri redditi (soci di cooperative, borse di studio, rendite, indennità per funzioni pubbliche o per cariche elettive, ecc.)	9950

La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende le **retribuzioni** percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, le **pensioni** e gli assegni ad esse equiparate. Vi rientrano inoltre i **redditi assimilati**, identificati da un elenco tassativo, che pur non presentando le caratteristiche proprie del reddito di lavoro dipendente, sono assoggettati allo stesso regime fiscale, salvo le particolarità precisate successivamente nell'analisi di ciascuna tipologia.

8000

(omissis)

assenza dei presupposti che dalla mancata applicazione della stessa in presenza dei presupposti, il dipendente deve rimediare rispettando le seguenti indicazioni.

Irregolarità del datore	Adempimento del dipendente
applica l'imposta sostitutiva ai premi in assenza dei presupposti (es. per superamento del limite di reddito)	indica nella dichiarazione dei redditi i premi di risultato fra gli importi soggetti ad imposta sostitutiva e barra la colonna che include gli stessi nel reddito complessivo da tassare ordinariamente (Tassazione ordinaria)
applica la detassazione ai premi esenti in assenza dei presupposti	indica nella dichiarazione dei redditi i premi esenti fra gli importi soggetti ad imposta sostitutiva (anche se nella CU sono indicati fra i benefit esenti) e barra la colonna che include gli stessi nel reddito complessivo da tassare ordinariamente (Tassazione ordinaria)
non applica l'agevolazione in presenza dei presupposti	applica l'imposta sostitutiva o l'esenzione nella dichiarazione dei redditi

C. Tassazione agevolata su aumenti da rinnovi contrattuali

(art. 1 c. 7 L.199/2025, Circ. AE 24 febbraio 2026 n. 2/E, Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3/E)

CAMPO DI APPLICAZIONE Sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi **nazionali** sottoscritti dal **1° gennaio 2024** al **31 dicembre 2026** e corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato **nel 2026**, si applica un'**imposta sostitutiva** - dell'**IRPEF** e delle **addizionali** regionali e comunali - **del 5%**, a **condizione** che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 33.000 nel 2025. Non rilevano gli incrementi derivanti dai contratti di secondo livello, sia territoriali sia aziendali. L'imposta ridotta si applica:

- incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se **relativi ad annualità precedenti** (es. 2023);
- incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: **12 mensilità, 13^a e 14^a mensilità**;
- incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (es. **indennità di cassa** o indennità variabili);
- istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi: assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (**malattia, maternità/paternità, infortunio**);
- incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei **giorni di ferie** e di **festività soppresses**, alla **gratifica feriale** eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre;
- **superminimo**, se gli aumenti lo assorbono (anche se tali importi sono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro) .

Se l'aumento contrattuale riguarda i ricercatori rientrati in Italia e gli **impatriati**, l'imposta sostitutiva si applica alla sola quota imponibile dell'aumento contrattuale.

- Sono **esclusi**:
- **scatti di anzianità** e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività: maggiorazioni per ore di lavoro **straordinario** o per lavoro **notturno** o **festivo** e le indennità di **turno**;
 - somme pagate **una tantum** al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale;
 - **TFR**.
- Infine, sono esclusi in generale i lavoratori di datori che **non applicano un Ccnl**.

Se il **pagamento degli incrementi** retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali suddetti, in virtù di previsioni contrattuali, è distribuito in più anni, l'imposta sostitutiva si applica comunque alle tranches di **incremento** corrisposte nel 2026, ancorché il pagamento sia iniziata precedentemente.

ESEMPIO

Un CCNL ha previsto incrementi retributivi con decorrenza:

- 1° ottobre 2024;

9000

9005

- 1° ottobre 2025;
- 1° dicembre 2026.

Pertanto, sono stati assoggettati a **imposta sostitutiva con aliquota del 5%** gli incrementi retributivi calcolati come segue:

- **da gennaio a novembre 2026** sono stati conteggiati gli incrementi retributivi aventi decorrenza 1° ottobre 2024 e 1° ottobre 2025, per un totale di 12 mensilità (cioè i trattamenti retributivi degli 11 mesi e la quattordicesima mensilità);
- **a dicembre 2026** sono stati considerati tutti gli incrementi retributivi, cioè quelli aventi decorrenza 1° ottobre 2024, 1° ottobre 2025, nonché l'incremento avente decorrenza dicembre 2026; le quote mensili di retribuzione agevolabili sono due, cioè la mensilità di dicembre e la tredicesima mensilità.

L'imposta è **versata** dal datore con F24 (codice tributo 1075; codici diversi per Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - v. Ris. AE 29 gennaio 2026 n. 3/E).

Se il lavoratore ha svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori diversi, comunica all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle CU o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il lavoratore ha la facoltà di **rinunciare** all'applicazione dell'imposta sostitutiva, con conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF. La rinuncia va effettuata per **iscritto** dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

Se il lavoratore è **privo di un datore sostituto d'imposta**, può beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2026.

D. Tassazione agevolata su maggiorazioni e indennità per lavoro extra

(art. 1 c. 10 - 12 L. 199/2025, Circ. AE 24 febbraio 2026 n. 2/E, Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3/E)

9040 CAMPO DI APPLICAZIONE Alle seguenti somme corrisposte nel **2026**, si applica un'imposta sostitutiva del **15%** - dell'**IRPEF** e delle **addizionali** regionali e comunali - ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- maggiorazioni e indennità per **lavoro notturno** ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei **giorni festivi** e nei giorni di **riposo settimanale**, come individuati dai CCNL (domenica o giorno diverso);
- maggiorazione prevista dai Ccnl per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, nonché all'indennità di pernottamento prevista dall'articolo 117 del Ccnl Credito. Per i **part time verticali**, ove il giorno di riposo può non coincidere con la domenica, l'agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al **lavoro a turni** previsti dai CCNL;
- indennità di reperibilità previste dai CCNL, anche se il lavoratore non ha in concreto prestato la connessa attività lavorativa.

Condizione essenziale per la tassazione agevolata, applicabile nel **limite** annuo di **€ 1.500**, è essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a **€ 40.000**.

|| Ai fini del limite annuo di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alla relativa imposta sostitutiva.

9041 Sono **esclusi** dall'agevolazione:

A) in senso soggettivo:

- i lavoratori di datori che non applicano un Ccnl;
- i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

B) in senso oggettivo:

- somme pagate in base agli **accordi territoriali e aziendali**,

- istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (**malattia, maternità/paternità, infortuni**);
- **TFR**;
- voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria: **13^a e 14^a mensilità**;
- somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per **lavoro straordinario**, eccetto che festivo o notturno, nonché compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

ADEMPIMENTI L'imposta è **versata** dal datore con F24 (codice tributo 1076; codici diversi per Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - v. Ris. AE 29 gennaio 2026 n. 2/E). Se il datore tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore deve **attestare** per iscritto l'importo del **reddito di lavoro dipendente** conseguito nel 2025 (tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o consegna, all'attuale datore di lavoro, delle CU relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell'anno 2025. Il dipendente deve, in ogni caso, comunicare al datore l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nel corso del 2026 ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando il limite di € 1.500. Rimane possibile la **rinuncia** del lavoratore, che deve essere formalizzata per **iscritto**. In caso di rinuncia, l'importo corrisposto a tale titolo verrà assoggettato alle ordinarie regole di tassazione. Se il lavoratore è **privo di un datore sostituto d'imposta**, può beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2026.

9045

E. Tassazione separata

REDDITI SOGGETTI (art. 17 DPR 917/86) Sono assoggettati alla tassazione separata **diverse tipologie** di reddito, indicate nelle seguenti tabelle.

9120

Redditi percepiti alla cessazione del rapporto (1) (2)
– trattamento economico di fine rapporto (TFR) e indennità equipollenti commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; – altre indennità e somme corrisposte una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle erogate, anch'esse una tantum, a titolo definitivo in relazione alla cessazione del rapporto che intercorre fra il soggetto erogante e il beneficiario in base ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. Esempio: Indennità di preavviso, corrispettivo del patto di non concorrenza, premio di prepensionamento, somme corrisposte da fondi pensione, premio per l'esodo incentivato dei lavoratori, contributi facoltativi per riscattare gli anni di studio universitari versati dal datore di lavoro all'Inps per conto del dipendente, per agevolare la risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro (3), capitalizzazione di pensioni, interessi per ritardato pagamento del TFR, ecc. Sono infine comprese le somme ed i valori percepiti, anche se a titolo risarcitorio o a seguito di procedure esecutive, per provvedimenti dell'autorità giudiziaria o per transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (es. indennità supplementare corrisposta ai dirigenti per ingiustificato licenziamento) (4).
(1) Quando riguardano i pubblici dipendenti, le somme sono denominate diversamente, ad esempio: indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita (c.d. indennità equipollenti), ma seguono la stessa disciplina. Sono compresi in questa categoria anche gli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza che, per ciascuna categoria di dipendenti pubblici, solitamente corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine servizio. (2) Se di importo superiore a € 1.000.000 vedi precisazione sotto. (3) Risp. AE 21 ottobre 2020 n. 490. (4) Sono esclusi da tassazione il vero e proprio risarcimento di danni patrimoniali subiti dal dipendente e le somme erogate per premiorienza e invalidità permanente (Circ. Min. 9 ottobre 1998 n. 235/E).

Le indennità e i compensi di **importo superiore a € 1.000.000** sono soggetti a tassazione ordinaria limitatamente alla quota dell'importo che eccede € 1.000.000; pertanto, tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 24 c. 31 DL 201/2011).

Nel caso di erogazione **sia del TFR** (o di un'indennità equipollente) **che di altre indennità** e somme, tutte le somme concorrono alla formazione dell'importo eccedente € 1.000.000; in tale ipotesi, al fine di determinare a quale importo applicare la tassazione ordinaria, si deve tener presente un **ordine di priorità** illustrato con Circ. AE 28 febbraio 2012 n. 3/E.

CAPITOLO 1

Società di capitali ed enti commerciali

SOMMARIO

Sez. 1 - Regole generali	21015	G. Oneri pluriennali.....	23355
Sez. 2 - Determinazione del reddito d'impresa	21185	H. Oneri di utilità sociale	23435
I. Categorie di beni.....	21285	I. Spese generali	23490
II. Componenti di reddito: principi generali	21390	L. Ammortamenti	23575
III. Ricavi e proventi.....	21785	M. Spese di manutenzione, riparazione e trasformazione	24125
A. Ricavi e proventi equiparati	21795	N. Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione	24235
B. Utili da partecipazioni in società ed enti residenti	21880	O. Accantonamenti.....	24295
C. Utili da partecipazioni in società non residenti	21900	P. Perdite	24485
D. Interessi attivi e proventi assimilati	21985	VI. Altri oneri e proventi	24555
E. Strumenti finanziari derivati	22015	A. Plusvalenze e minusvalenze	24560
F. Proventi immobiliari	22035	B. Sopravvenienze	24905
G. Contributi.....	22065	VII. Regole particolari di determinazione (patent box, cooperative)	25295
IV. Rimanenze.....	22115	Sez. 3 - Determinazione dell'imposta	25835
V. Costi.....	22705	a. Reddito imponibile.....	25855
A. Principi generali.....	22715	b. Riporto delle perdite	25900
B. Spese per prestazioni di lavoro	22865	c. ACE.....	25944
C. Interessi passivi.....	23020	Sez. 4 - Adempimenti contabili e dichiarativi	26055
D. Oneri fiscali, contributivi e sanzioni	23195	Sez. 5 - Regimi opzionali di tassazione	26455
E. Costi di ricerca e sviluppo	23305	I. Tassazione per trasparenza	26465
F. Spese di pubblicità e rappresentanza	23315	II. Consolidato fiscale nazionale	27045
		Sez. 6 - Global minimum tax	28000

Nel presente capitolo si tratta delle modalità di determinazione e di tassazione del reddito prodotto dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti. Esso, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato apportando, all'utile o alla perdita risultanti dal bilancio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'IRES. **21000**

SCHEMA DELLA TRATTAZIONE Dopo aver definito l'ambito soggettivo e le regole generali riguardanti la territorialità ed il periodo d'imposta, si illustrano le regole di determinazione del reddito d'impresa e dell'imposta, con i relativi adempimenti necessari alla tenuta delle scritture contabili e alla presentazione della dichiarazione. **21005**

Infine, si analizzano i regimi fiscali disponibili per opzione: la tassazione direttamente in capo ai soci (c.d. per trasparenza - v. n. 26455) e il consolidato fiscale nazionale (v. n. 27045); per il consolidato mondiale considerando la rarissima applicazione si rinvia al MIRES.

(omissis)

cibilità dei costi specificamente imputabili al periodo di utilizzo del bene. A tal fine, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali della concessione devono **risultare da apposita certificazione** scritta di data certa anteriore alla data di inizio dell'utilizzo del bene; in mancanza, l'impresa può comunque dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo. L'eventuale limitazione alla deducibilità delle **quote di ammortamento** dei beni in godimento comporta che gli stessi devono considerarsi relativi all'impresa nella corrispondente limitata misura e, di conseguenza, le eventuali plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a terzi rilevano nella stessa misura.

ESEMPIO

Concessione in godimento al socio di un'unità immobiliare per il periodo 1° gennaio-30 giugno e dietro corrispettivo di € 2.000.

Costi complessivamente sostenuti nell'anno: € 1.500 (non specificamente imputabili al periodo di godimento).

Supponendo un valore di mercato della locazione annuale per immobili dello stesso tipo pari a € 10.000, la quota di costi indeducibile è così determinata:

Valore di mercato della locazione del periodo: $10.000 \times 180 / 365 = 4.932$ (arr.)

$1.500 \times (4.932 - 2.000) / 4.932 = 892$ (arr.).

23885 Per i beni concessi in godimento dalle **società di persone** o dalle società di capitali che hanno optato per la **trasparenza fiscale**, il maggior reddito derivante dall'ineducibilità è imputato esclusivamente al socio utilizzatore.

6. Iperammortamento

(art. 1 c. 427 - 436 L. 199/2025)

23900 Per determinati **beni strumentali nuovi** - cioè acquistati direttamente dal produttore o dal commerciante o da soggetti diversi ma comunque mai utilizzati - e funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale, è prevista un'agevolazione IRPEF/IRES (non IRAP) consistente in una **maggiorazione (variabile) del costo di acquisizione**, mediante acquisto, leasing, appalto o realizzazione in economia.

L'agevolazione sostituisce i **crediti di imposta 4.0** e **Transizione 5.0**.

Per i beni in **locazione operativa** o a **noleggio** la maggiorazione spetta al locatore o noleggiante solo se l'attività di locazione operativa o di noleggio costituiscono l'oggetto principale dell'attività (es. locazione a soggetti terzi per i quali i beni sono strumentali). Se invece l'attività è occasionale (es. locazione a società estere del gruppo) non spetta.

Per i beni concessi in **comodato** a terzi la maggiorazione spetta al comodante solo se i beni sono strumentali secondo le indicazioni illustrate al n. 23575.

23903 **SOGGETTI BENEFICIARI** Sono le imprese di qualsiasi **natura** (individuale o collettiva) o **dimensione** o con **regime contabile** ordinario o semplificato (escluso il forfettario). Sono agevolati anche gli investimenti effettuati da imprese estere mediante loro SO in Italia.

Uniche condizioni sono che:

- l'investimento sia destinato a **strutture produttive ubicate in Italia**;
- siano osservate le norme in materia di **sicurezza del lavoro** e la regolarità negli obblighi di **versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali dei lavoratori (un DURC irregolare preclude la fruizione del credito).

Per i beni in **locazione operativa** o a **noleggio** spetta al locatore o noleggiante solo se l'attività di locazione operativa o di noleggio costituiscono l'oggetto principale dell'attività (es. locazione a soggetti terzi per i quali i beni sono strumentali). Se invece l'attività è occasionale (es. locazione a società estere del gruppo, locazione da parte di intermediari finanziari con funzione di garanzia del rischio di credito assunto dal locatore, Princ. dir. AE 28 gennaio 2020 n. 2) non spetta, così come non spetta nel caso di acquisto dopo un utilizzo non breve - 18 mesi - nell'ambito di un contratto di noleggio (Risp. AE 21 maggio 2024 n. 109).

Per i beni concessi in **comodato** a terzi l'iper spetta al comodante solo se i beni sono strumentali secondo le indicazioni illustrate al n. 23575 (Risp. AE 15 ottobre 2021 n. 718).

23904 **Imprese escluse** Sono escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 (per il solo periodo interessato dalla sanzione) e quelle in **stato di**:

liquidazione volontaria	liquidazione coatta amministrativa
fallimento	concordato preventivo senza continuità aziendale
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali (escluso l'accordo di ristrutturazione omologato, Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 719)	

BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli **investimenti** nei seguenti beni nuovi, prodotti ovunque (tranne quelli di cui alla lett. b) **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:**

23905

- a) beni **materiali** e **immateriali strumentali** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi alla L. 232/2016, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (vedi tabelle seguenti);
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con i seguenti **moduli prodotti negli Stati UE** (art. 12 c. 1 lett. b e c DL 181/2023):
- moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

– moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24% .

Beni materiali strumentali interconnessi	
Tipologia	Esempi
macchinari per la produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti	macchine e impianti di vario genere (operanti con laser) e robot dotati di precise caratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro
sistemi di controllo per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	sistemi intelligenti di misura, monitoraggio, ispezione e verifica dei requisiti di qualità del prodotto e dei processi di produzione, inclusi i sistemi di controllo delle condizioni di lavoro delle macchine, i dispositivi per l'etichettatura o la marcatura automatica dei prodotti, le soluzioni per la gestione efficiente dei consumi energetici
dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro	postazioni di lavoro dotate di soluzioni ergonomiche in grado di adattarle in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori, sistemi in grado di agevolare in maniera automatizzata e intelligente il compito dell'operatore, interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni
infrastrutture digitali	infrastrutture di calcolo per IA e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per machine learning); infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi Tsn per applicazioni real-time); infrastrutture di cybersecurity OT/IT (firewall industriali, Ids/lps conformi allo standard Iec 62443).
retail 4.0	totem interattivi, camerini digitali e self-checkout,esoscheletri industriali e Extended reality.

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo
Caratteristiche e limiti
L'impianto di produzione di energia rinnovabile non può essere sovradimensionato rispetto ai reali consumi dello stabilimento. La produzione attesa dall'impianto non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, misurato sulla base dei consumi effettivi dell'anno precedente. Ai fini di questo calcolo , il fabbisogno energetico non comprende solo l'energia elettrica prelevata dalla rete, ma anche i consumi termici (gas, gasolio, GPL, pellet, ecc.) che vengono convertiti in kWh elettrici

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo
Caratteristiche e limiti
equivalenti tramite appositi coefficienti tabellati dal Decreto. Questa conversione permette di tenere conto dell'intero profilo energetico dell'impresa e di consentire, a chi oggi consuma combustibili fossili per i propri processi, di dimensionare un impianto elettrico rinnovabile che copra anche la futura elettrificazione di tali consumi. Si prevede, inoltre, un ulteriore meccanismo di contenimento: la quota di consumi termici convertiti che può essere sommata al fabbisogno elettrico non può mai eccedere il valore dell'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete. In questo modo si evita che un'impresa con consumi prevalentemente termici possa installare un impianto elettrico di dimensioni eccessive. Per gli impianti destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è invece commisurato al solo fabbisogno di calore di processo. Per ciascuna tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, geotermico, idraulico, biomassa) è previsto un costo massimo ammissibile espresso in euro per ogni kW di potenza installata. Questo valore diminuisce al crescere della taglia dell'impianto: un piccolo impianto fotovoltaico fino a 20 kWp ha un costo massimo riconosciuto di 1.420 €/kWp, mentre per un impianto di grande dimensione (oltre 1.000 kWp) il limite scende a 840 €/kWp. L'eventuale spesa eccedente questi parametri resta a carico dell'impresa senza poter beneficiare dell'agevolazione. I sistemi di accumulo (batterie), sono ammessi all'agevolazione soltanto se abbinati a un nuovo impianto di generazione rinnovabile. Il loro valore agevolabile non può superare un multiplo del valore dell'impianto di produzione cui sono collegati: ad esempio, per un impianto fotovoltaico di piccola taglia, l'investimento in batterie può arrivare fino al doppio del valore dell'impianto stesso, mentre per taglie maggiori il rapporto si riduce progressivamente.

Software e altri beni immateriali
Software (separati dal bene materiale, c.d. stand alone), sistemi, piattaforme e applicazioni, anche acquistati in licenza d'uso (purché iscrिवibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, voce B13) che consentono di interconnettere i macchinari intelligenti. Sono tuttavia esclusi gli investimenti in software erogato in modalità as-a-service (SaaS) (DM 7 maggio 2026). Sono inclusi anche: – sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping (quando il venditore compra un prodotto da un fornitore e lo rivende al suo cliente, senza stoccarlo in un proprio magazzino) nell'e-commerce; – software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, ecc. – software di IA generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codice; – sistemi di Agentic Ai con capacità decisionale automatizzata; – piattaforme Mlops (Machine learning operations) per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai; – software per il calcolo della Carbon footprint e l'analisi Lca; – piattaforme per il Digital product passport; – sistemi per la realizzazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram; – piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali; – fruizioni immersive in Extended reality; – logistica con Wms, Tms e ottimizzazione last-mile; – Energy management systems con demand-response e microgrid; – Ai avanzata con Llm, agentic Ai, Mlops e Process mining; – sostenibilità con Carbon footprint, Lca, Esg reporting e Digital product passport; – data spaces conformi Ids-Ram e Gaia-X; – piattaforme low-code per citizen development industriale; – strumenti software della Csr d e del regolamento Ecodesign.

Beni esclusi
Pc, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati SoHo e beni di office automation

23910 FUNZIONAMENTO L'agevolazione comporta un incremento del costo di acquisizione del bene agevolato e conseguentemente la deduzione in dichiarazione dei redditi di maggiori quote di ammortamento o di maggiori canoni di locazione, secondo i coefficienti indicati al n. 23915. La variazione in diminuzione va indicata in dichiarazione nel quadro RF, rigo RF55 con codice 51.

Ai fini della maggiorazione rileva:

(omissis)

Importo investimenti complessivi effettuati annualmente nel periodo 1/1/2026 - 30/09/2028	aliquota maggiorazione da applicare per scaglioni % (1) (2)
fino a 2,5 milioni	180
da 2,5 a 10 milioni	100
da 10 a 20 milioni	50
oltre 20 milioni	0
(1) Esempio: investimenti per 4 milioni: maggiorazione spettante (180% su 2,5 milioni e 100% su 1,5 milioni) = 4.500.000 + 1.500.000 = 6.000.000 In caso di acquisto di più beni, le percentuali suddette dovrebbero applicarsi in proporzione al costo di ciascuno rispetto al costo complessivo.	
(2) Ridotte al 50% nell'anno di entrata in funzione	

23920 ADEMPIMENTI E PROCEDURA DI ACCESSO (DM 7 maggio 2026, DD Mimit 10 giugno 2026 n. 43378) L'accesso al beneficio non è automatico: è richiesta la **trasmissione** telematica, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di **comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili**, secondo modelli standardizzati.

23925 In pratica, chi intende fruire dell'agevolazione deve gestire almeno **5 distinte** tipologie di comunicazione **al GSE**, di cui le ultime 2 rientrano in un sistema di monitoraggio:

- comunicazione **preventiva**;
- comunicazione di **conferma** dell'investimento;
- comunicazione di **completamento** dei lavori;
- comunicazione di **monitoraggio** periodica di inizio anno;
- comunicazione di monitoraggio **integrativa** di metà anno.

L'**obiettivo** della procedura è **monitorare** il risparmio energetico dei beni strumentali e accompagnare l'investimento dalla prenotazione fino alla messa in funzione, richiedendo una precisa quantificazione dei consumi.

N.B. Le prime 3 comunicazioni (preventiva, di conferma e di completamento) sono fondamentali: il loro **mancato invio** nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura. Inoltre, si evidenzia che la **comunicazione preventiva** e quella di **conferma** sono **uniche** per l'intero progetto, mentre l'impresa può inviare più comunicazioni di **completamento**, riferite ai singoli beni, man mano che sono ultimati e interconnessi. Questa regola permette di distribuire la fruizione del beneficio su più annualità, in rapporto all'entrata in funzione di ciascun bene.

23930 Procedura di accesso Inizialmente, a partire **dal 12 giugno 2026**, va presentata **una** comunicazione **preventiva** per **ciascuna struttura produttiva**, contenente dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti, data prevista di interconnessione e parametri di applicazione della maggiorazione (DD Mimit 10 giugno 2026). L'impresa può presentare una sola domanda per più beni: la piattaforma permette di gestire l'investimento con l'assegnazione di sottocodici per ogni asset o gruppo di asset. Per la compilazione si veda la Guida pubblicata dal GSE sulla piattaforma «**Nuovo Piano Transizione 5.0**».

Il **GSE verifica** il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni **entro 10 giorni**, comunicando l'esito positivo oppure richiedendo integrazioni documentali, anch'esse da fornire entro 10 giorni. In caso di integrazioni, il GSE dispone di ulteriori 10 giorni per comunicare l'esito positivo o la non ammissibilità della comunicazione.

Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, si deve inviare una **comunicazione di conferma**, che attesta il raggiungimento del **20% del costo** di acquisizione **di ciascun bene** - anche in caso di presentazione di un progetto combinato con un'unica comunicazione preventiva - e identifica le **fatture** dei costi agevolabili (DD Mimit 20 luglio 2026).

Il mancato invio della conferma nei termini comporta il **mancato perfezionamento della procedura**. La comunicazione preventiva non confermata rimane priva di effetti. Tale ipotesi non dovrebbe precludere la possibilità di inviare una nuova **comunicazione preventiva** per i medesimi beni.

>Precisazioni 1 Si segnala che i **beni indicati nella comunicazione preventiva** non possono essere sostituiti con beni diversi nella fase di conferma, né in quella di completamento. È, tuttavia, **ammessa una riduzione degli importi** rispetto a quelli inizialmente comunicati, con conseguente adeguamento del valore del 20% da versare.

2 Per i **beni in leasing**, il requisito dell'acconto del 20% si considera soddisfatto con la **stipula del contratto**

di leasing e l'impegno assunto dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto al fornitore, fermo restando l'obbligo di trasmettere la comunicazione di conferma.

3) Si considera **struttura produttiva** un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Per le imprese che operano in **più sedi o cantieri**, come quelle edili, il riferimento catastale da indicare è quello della sede legale. È da **chiarire** se l'agevolazione è ammessa anche nel caso di struttura produttiva **non ancora disponibile** alla data dell'invio della comunicazione (es. start-up, struttura di impresa esistente ancora da realizzare con il nuovo impianto ecc.).

4) Il **GSE** ha un ruolo di controllore immediato dell'agevolazione: il suo ruolo non preclude, tuttavia, le attività ordinarie di accertamento da parte dell'AE.

Comunicazione di completamento Al completamento degli investimenti (v. n. 23912) e a **interconnessione avvenuta**, entro e non oltre il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette la comunicazione di **completamento**, corredata da **perizia tecnica asseverata e certificazione** contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile (v. n. 23940 e s.). Per gli impianti FER destinati all'**autoconsumo**, rileva la data di fine lavori, intesa come l'installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto, in conformità con il progetto autorizzato. Si tratta di una nozione più ampia, che include anche le opere di connessione alla rete elettrica.

Il GSE, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate (o i dati da integrare); in quest'ultimo caso, i 10 giorni sono prorogabili di altri 10.

L'**utilizzo dell'agevolazione** è possibile solo se si riceve tale ricevuta (v. n. 23947).

N.B. Al momento tale fase della procedura non è ancora stata attivata, si attende un apposito decreto.

Comunicazioni periodiche di monitoraggio A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione (corrispondente al relativo piano di ammortamento), ciascuna impresa è tenuta a trasmettere **due** comunicazioni periodiche **annuali**:

- la prima, entro il **20 gennaio** di ciascun anno, contenente le informazioni sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio;
- la seconda, entro il successivo **30 giugno**, integrativa della prima, recante il piano di ammortamento con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio. Tale sistema determina un **processo di rendicontazione** continua lungo l'intero piano di ammortamento fiscale dei beni. Più sarà lungo il **piano di ammortamento** fiscale del bene e maggiori saranno gli oneri comunicativi, anno per anno, in capo all'impresa. Inoltre, le maggiorazioni deducibili dell'iperammortamento, potrebbero, in alcuni periodi d'imposta, contribuire a generare o incrementare **perdite fiscali**, spostando in avanti nel tempo l'utilizzo finanziario del beneficio.

N.B. Il mancato invio delle comunicazioni di monitoraggio non comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Perizia tecnica asseverata Ha l'obiettivo certificare, sotto il profilo tecnologico, che i beni acquistati possiedano le caratteristiche necessarie per essere inclusi negli elenchi degli Allegati IV e V alla L. 199/2025. Il professionista incaricato non si limita a una verifica formale, ma deve analizzare nel dettaglio:

- **caratteristiche tecniche dei beni**: la conformità dei macchinari e dei software ai paradigmi della trasformazione tecnologica e digitale;
- **interconnessione**: la perizia deve comprovare l'avvenuta interconnessione dei beni **al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **autoproduzione energetica**: per gli investimenti legati alle fonti rinnovabili, la perizia deve verificare il soddisfacimento dei requisiti relativi all'autoconsumo energetico (art. 8 DM 7 maggio 2026).

È possibile unire **più beni** in una perizia, purché ne siano precisate nel dettaglio caratteristiche e interconnessione.

Possono rilasciare la perizia (o un'attestazione di conformità nel caso di enti accreditati):

- **ingegneri** iscritti ai rispettivi albi professionali;
- **periti industriali** iscritti ai rispettivi albi professionali;
- **enti di certificazione accreditati**, tramite un'apposita analisi tecnica.

23933

23937

23940